

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2023 il mese di Giugno il giorno 5 in Latronico (PZ), presso la sede sociale in Via Zanardelli 25, sono presenti i seguenti signori:

PALMIERI ADELAIDE nata a COSENZA il 11/04/1986, residente a ROMA in Via dei Latini 71, codice fiscale PLMDLD86D51D086C

LA BANCA ROSITA nata a MARATEA il 02/02/1972, residente a LATRONICO, codice fiscale LBNRST75B42E919V

VIOLA LUCIA nata a LATRONICO il 24/07/1959, residente a LATRONICO, codice fiscale VLILCU59L64E474Q

LA BANCA VITO nato a LATRONICO il 23/08/1946, residente a LATRONICO, codice fiscale LBNVTI46M23E474J

SUANNO ROSANNA nata a BENNIGHEIM (GERMANIA) il 27/06/1973, residente a LATRONICO, codice fiscale SNNRNN73H67Z112E

PALMIERI NICOLA nato a LAURIA il 25/10/1951, residente a LATRONICO, codice fiscale PLMNCL51R25E483W

LA BANCA MARINELLA nata a MARATEA il 24/09/1977, residente a LATRONICO, codice fiscale LBNMNL77P64E919B

PIROTTA ANGELINA nata a LATRONICO il 23/07/1956, residente a LATRONICO, codice fiscale PRTNLN56L63E474Z

PEPE ROSANNA nata a LAURIA il 02/01/1973, residente a LAURIA, codice fiscale PPERNN73A42E483F

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: "TEATRO DEI RIBELLI-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS-ETS"

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Latronico (PZ) Via Zanardelli 25

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti

per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

PIROTTO ANGELINA nata a LATRONICO il 23/07/1956, residente a LATRONICO, codice fiscale PRTNLN56L63E474Z

SUANNO ROSANNA nata a BENNIGHEIM (GERMANIA) il 27/06/1973, residente a LATRONICO, codice fiscale SNNRNN73H67Z112E

PEPE ROSANNA nata a LAURIA il 02/01/1973, residente a LAURIA, codice fiscale PPERNN73A42E483F

A presidente viene eletta la Sig.ra PIROTTO ANGELINA

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig.ra SUANNO ROSANNA (Segretario)

Sig.ra PEPE ROSANNA (Consigliere)

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 27 articoli di seguito specificati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), steso su 8 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto. Firme dei costituenti:

Sig.....

Sig.ra.....

Sig.ra.....

Sig.....

Sig.ra.....

Sig.....

Sig.ra.....

Sig.ra.....

Sig.ra.....

Latronico, 05/06/2023

AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 85042 Lagonegro

Registrato addì 19 GIU. 2023

N° 208 Mod. 3

€ ES 5 NT 5

Euro



L'ADDETTO AL MONT OFFICE®
Dott. [Firma]
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Morghetta Anna Mattia

SCHEMA STATUTO PER
L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"TEATRO DEI RIBELLI"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<TEATRO DEI RIBELLI-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS-ETS>>

assume la forma giuridica di associazione, **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di APS e di Ente del terzo settore solo dopo avvenuta iscrizione al Registro del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Via Zanardelli nel Comune di Latronico (PZ).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e l'organo presposto a definire il trasferimento della sede legale dell'ente è l'Assemblea.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

attività di cui all'art. 5 comma 1 (attività generali) D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo, attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere d'amatorialità;
 - promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
 - rappresentazione al pubblico di lavori teatrali;
 - spettacoli teatrali cinematografici sia in ambienti pubblici che privati all'aperto e in interni;
 - produzione e distribuzione cinematografica, doppiaggi casting;
 - gestione di attività formative e ricreative;
 - attività di volontariato;
 - diffondere la cultura teatrale musicale e artistica con particolare riguardo al mondo giovanile e dell'infanzia, promuovendo ogni attività finalizzata ad una sana crescita psicofisica dei bambini e

degli adolescenti che coinvolga modalità altamente educative quali si riconoscono tutte le attività creativo-espressive (pittura, scrittura, musica, drammatizzazione, gioco, animazione) nelle scuole (pubbliche e private) di ogni ordine e grado, presso associazioni di volontariato e culturali oltre che presso organismi che si riconoscono nel volontariato sociale;

- promuovere attività didattica a favore di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale, musicale, letterario e nel campo delle arti in genere nell'intento di trasmettere i valori della cultura artistica e musicale, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione per la condivisione di interessi culturali comuni;
- porsi come interlocutore per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte teatro-terapia, un sollievo al proprio disagio;
- Svolgimento di attività culturali quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione-concerti, corsi di musica, di danza, di teatro, di arti figurative ed applicate per ragazzi ed adulti, incontri di arte/teatroterapia;
- Svolgimento di attività di formazione quali: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti. Operatori sociali, corsi di perfezionamento in arte teatro-terapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, seminari di approfondimento e studio ricerca;
- Svolgimento di attività editoriali quali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, riviste, informative, saggi, articoli;
-

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone che rispettano i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti e che condividano le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci tutte le categorie, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35).

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- esaminare i libri sociali art. 15 comma 3 del CTS mediante l'accesso presso la sede dell'associazione

dove sono depositati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

Art. 17 e 18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

In caso di recesso del socio è prevista la cancellazione dal libro sociale.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

I soci possono essere esclusi dall'associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- morosità;
- indegnità per l'adozione di un comportamento reiterato e non episodico, che si pone in antitesi con il perseguimento delle finalità dell'associazione o sia illegittimamente teso a turbare l'ordinato svolgimento della vita associativa;
- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- arrechino danni morali e materiali.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In caso di esclusione del socio è prevista la possibilità da parte dell'interessato contro la delibera di esclusione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tra la data di

prima e seconda convocazione dell'Assemblea deve essere rispettato un termine congruo di almeno 24 ore. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

I compiti dell'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo contro la delibera motivata di esclusione adottata dall'organo esecutivo

ART. 13 - (Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di **2/3 dei soci** e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (**maggioranza inderogabile**)

Anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori sdiano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni, decesso o revoca di un consigliere, l'organo di amministrazione alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale, mentre in caso di dimissioni o decesso di più consiglieri viene convocata l'Assemblea senza indugio dall'associato più anziano.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

1. *Francesca Lefe*
Angela Pinotti